

Federazione Sport Sordi Italia

Regolamento Organico

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Composizione della Federazione Sport Sordi Italia

La Federazione Sport Sordi Italia (F.S.S.I.) è costituita dall'insieme delle Associazioni, Società ed Organismi sportivi di sordi ad essa affiliati, che - senza fine di lucro - svolgono attività sportive nell'ambito del territorio nazionale, le quali s'impegnano ad osservare lo Statuto e i Regolamenti Federali.

TITOLO II

I SOGGETTI CAPO I LE SOCIETA'

Art. 2 – Riconoscimento ed Affiliazione

Il Consiglio Federale, delibera il riconoscimento ai fini sportivi di Società, Associazioni ed organismi sportivi (di seguito per brevità indicate "Società") che siano rette da Statuti conformi ai principi dello Statuto Federale. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio Federale su richiesta scritta dell'organismo interessato e può essere revocato, per gravi irregolarità e per il venire meno dei requisiti sopra indicati.

Le Società, riconosciute entrano a far parte della F.S.S.I. con l'affiliazione, che ha validità annuale e alla scadenza può essere rinnovata. Le Società hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'art. 6 dello Statuto F.S.S.I., adempiere agli obblighi di carattere economico e devono osservare tutte le norme, deliberazioni e decisioni nazionali e in particolare:

- 1) essere retti da Consigli Direttivi composti dal Presidente sordo e dal Consiglio in maggioranza con persone sorde democraticamente elette secondo le norme degli Statuti Sociali e responsabili ad ogni effetto nei confronti della F.S.S.I.;
- 2) dopo aver ottenuto l'affiliazione, comunicare entro 15 giorni alla Segreteria Federale, per gli adempimenti di competenza, ogni eventuale successiva modifica degli Statuti e degli eventuali Regolamenti interni, dei recapiti per le comunicazioni ufficiali, delle composizioni dei Consigli Direttivi, delle cariche sociali e dichiarazioni di scioglimento rimettendo copia delle relative deliberazioni;
- 3) regolare, quando cessano per qualsiasi causa di far parte della F.S.S.I., ogni eventuale pendenza finanziaria verso la stessa e verso altre Associazioni, restando tutti i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo personalmente e

solidamente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare comminabili da parte degli Organi competenti della F.S.S.I.;

- 4) provvedere che le tessere dei loro Dirigenti, tecnici sportivi, medici sociali, tesserati massaggiatori siano in regola con le norme, assicurare piena collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni nazionali nell'espletamento delle loro funzioni;
- 5) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni nazionali delle somme dovute alla F.S.S.I. per qualsiasi causa;
- 6) notificare, immediatamente, ai propri associati, le sanzioni punitive adottate a carico degli stessi, dagli Organi nazionali competenti e curare nonché vigilare sulla conseguente corretta esecuzione;
- 7) provvedere che tutti i propri tesserati e soci si impegnino alla piena incondizionata osservanza dello Statuto e dei regolamenti emanati dalla F.S.S.I.

Art. 3 – Modalità e procedure di affiliazioni e riaffiliazioni

Con l'affiliazione alla F.S.S.I., le Società Sportive e gli organismi simili contraggono un vincolo annuale che implica l'accettazione incondizionata dello Statuto, dei Regolamenti e delle Normative Federali, nonché di tutte le deliberazioni e decisioni adottate dagli organismi del F.S.S.I., nel rispetto delle rispettive sfere di competenza. L'affiliazione ha validità dalla data di riconoscimento fino al termine ultimo, stabilito dal Consiglio Federale, per il rinnovo dell'affiliazione, scaduto il quale la Società Sportiva decade. Le domande di prima affiliazione devono essere redatte nei modi e termini stabiliti dal presente Regolamento e secondo la modulistica approvata dal Consiglio Federale. Se accettate dalla F.S.S.I., i relativi effetti decorrono dalla data di versamento delle quote annuali all'uopo previste. La rappresentanza sociale nei confronti della F.S.S.I. spetta al legale Rappresentante della Società, nonché, eventualmente, a coloro ai quali tale potere, ai fini sportivi, sia riconosciuto da specifiche norme contenute nello Statuto Sociale, purché regolarmente tesserati come dirigenti, per l'anno in corso, alla F.S.S.I..

La domanda di prima affiliazione delle Società Sportive di nuova costituzione o che non siano state affiliate nella precedente stagione sportiva, deve essere presentata a mezzo Raccomandata A.R. o "brevi manu", al Comitato Regionale e/o Delegato Regionale competente per territorio, dall'inizio della stagione agonistica fino al 30 giugno successivo.

A tale scopo, farà fede nell'ordine:

- a) la data di spedizione risultante sulla ricevuta della Raccomandata;

- b) la data del Protocollo dell'Organo Regionale competente che in caso di presentazione "brevi manu" della domanda, viene riportata su apposita ricevuta rilasciata dallo stesso O.R. alla Società interessata;
- c) la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e riportare l'accettazione incondizionata dell'affiliato del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria previste negli artt. 46 e 47 dello Statuto.
- d) le Società Sportive che presentano domande di prima affiliazione, qualora il Consiglio Nazionale deliberi il loro riconoscimento ai fini sportivi dopo il 1 ottobre, devono versare nuovamente le tasse di rinnovo dell'affiliazione e del tesseramento per la nuova stagione agonistica.
- e) la domanda di prima affiliazione, da inoltrarsi all'Organo della F.S.S.I., per essere valida deve comprendere la seguente documentazione:
 - 1) copia originale o autenticata dell'Atto Costitutivo della Società Sportiva attestante la partecipazione alla costituzione di almeno 5 soci fondatori;
 - 2) copia originale o copia autenticata dello Statuto sociale, redatto in conformità ai principi statutari della F.S.S.I.;
 - 3) copia originale o autenticata dal Presidente, del verbale o dell'estratto del verbale relativo alla riunione dell'ultima assemblea che ha proceduto all'elezione degli organi sociali in carica e contenente le eventuali variazioni di tali cariche;
 - 4) il Consiglio Direttivo della Società dovrà risultare composto da minimo 3 Componenti (incluso il Presidente) e dovrà essere prevista la rappresentanza della componente atleti e della componente tecnici, ove esista;
 - 5) apposito modulo da richiedersi all'Organo Nazionale, sul quale devono essere indicate le discipline sportive praticate;
 - 6) attestazione in originale, da parte del Presidente, delle modalità e forme in cui si usufruisce di idonei impianti sportivi ed attrezzature per la pratica delle discipline sportive ovvero specificando eventuali diritti di proprietà, locazione, concessione uso;
 - 7) qualora la Società, per effetto delle discipline sportive praticate, non abbia necessità di disporre di particolari impianti o attrezzature sportive, deve allegare, comunque una dichiarazione del Presidente societario che attesti tale eventualità;
 - 8) ricevute del versamento delle tasse di affiliazioni e tesseramento di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, degli atleti, del personale ausiliario, con specificazione delle relative causali.

L'Organo Federale, nella persona del Presidente o Delegato, accertata la regolarità della domanda e degli allegati, deve esprimere il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, e trasmettere l'intera documentazione alla Segreteria Federale che la sottopone all'approvazione del Consiglio Federale.

Sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda di prima affiliazione, la Segreteria Federale provvede a darne comunicazione alla Società interessata non

oltre il termine di 30 giorni dalla data di riunione del Consiglio Federale nella quale la domanda viene esaminata.

La domanda di riaffiliazione delle Società già affiliate nel corso della precedente stagione sportiva, deve essere presentata a mezzo Raccomandata A.R. alla Segreteria Federale della F.S.S.I. nei seguenti termini:

- dal 1 al 31 luglio, per le società praticanti discipline a squadre;
- dal 1 al 30 settembre, per le società che praticano esclusivamente discipline individuali.

La domanda di riaffiliazione per essere valida deve comprendere la seguente documentazione:

- a) copia originale o autenticata dal Presidente societario, del verbale o dell'estratto del verbale relativo all'ultima riunione utile del Consiglio Direttivo della Società;
- b) due elenchi dei tesserati per i quali la Società richiede il rinnovo del tesseramento, opportunamente aggiornati ed inviati secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale;
- c) la documentazione di cui ai precedenti punti 4), 5), 6) e 7) del presente articolo.

La documentazione di cui alle precedenti ultime lettere a) e b), dovrà, invece, essere nuovamente inviata ogni qualvolta siano state apportate variazioni al testo dello Statuto Sociale, o siano intervenute variazioni al Consiglio Direttivo. In caso di variazioni al testo dello Statuto Sociale, dovrà essere allegata anche copia del verbale dell'assemblea straordinaria che le ha votate.

La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro i termini comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica dal rapporto associativo con la F.S.S.I..

La Società dichiarata decaduta dal Consiglio Federale può ripristinare il rapporto, presentando nuova domanda di prima affiliazione, nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 4 – Comunicazioni – Variazioni

La denominazione sociale e la Sede Legale riportate sui moduli di affiliazioni, riaffiliazioni e tesseramento, devono essere indicate per esteso e devono corrispondere esattamente alla denominazione e sede sociale segnalata nell'Atto Costitutivo e nello Statuto sociale. Deve essere inoltre indicato il Comune e la Provincia ove la Società ha la Sede Legale.

Quando, nel corso dell'anno, si verificano cambiamenti della denominazione sociale o nella composizione degli organi sociali ovvero ogni altra variazione, la

Società affiliata deve darne comunicazione alla Segreteria Federale della F.S.S.I. entro 10 giorni.

La Segreteria Federale, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, dovrà dare notizia alla Società di eventuali osservazioni o rilievi. In caso di mancata notizia, entro il termine predetto, le variazioni comunicate si intendono approvate. Le attestazioni fanno fede anche ai fini della verifica dei poteri in sede di Assemblea Nazionale.

Art. 5 – Cessazione di appartenenza alla F.S.S.I.

La Società affiliata cessa di appartenere alla F.S.S.I. nei casi di cui all'art. 7 dello Statuto, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli seguenti. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 7.1 lettera "c – e" dello Statuto.

Art. 6 – Recesso

La Società affiliata cessa di appartenere alla F.S.S.I. qualora manifesti la propria volontà espressa in tal senso.

Art. 7 – Scioglimento volontario

La Società affiliata che, per qualsiasi motivo, si scioglie, cessa automaticamente di essere affiliata alla F.S.S.I..

Art. 8 – Cessazione dall'appartenenza per inattività agonistica

L'inattività agonistica assoluta protratta per più di due anni sportivi nazionali comporta la cessazione dall'appartenenza alla F.S.S.I..

Art. 9 – Radiazione

La radiazione consiste nella cancellazione della Società affiliata dall'Albo Nazionale quando ricorrano gravi e dolose infrazioni alle norme nazionali accertate dagli Organi di Giustizia ed è comminata esclusivamente dagli stessi organi.

Art. 10 – Recesso per mancata riaffiliazione

La società affiliata recede avendo comunicato alla F.S.S.I. la sua volontà di non riaffiliarsi, ovvero non presentando domanda di riaffiliazione nei termini o secondo le modalità e procedure stabilite.

Art. 11 – Revoca o diniego dell'affiliazione

Il Consiglio Nazionale delibera la revoca dell'affiliazione nei casi in cui venga accertato che la Società affiliata abbia perso i requisiti prescritti successivamente alla concessione dell'affiliazione o del rinnovo della stessa.

Avverso la revoca o il diniego dell'affiliazione è proponibile ricorso al Consiglio Federale ai sensi dell'art. 7 - comma 7.1 dello Statuto della F.S.S.I.

Art. 12 – Elezioni dei rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici nell'ambito delle Associazioni, Società ed Organismi sportivi affiliati.

In attuazione dell'articolo 51 comma 51.2 dello Statuto, ciascuna Associazione, Società od Organismo sportivo affiliato deve eleggere al suo interno, nel rispetto di criteri di democraticità, un rappresentante per la categoria degli atleti M/F ed un rappresentante per la categoria dei tecnici.

Le elezioni dei rappresentanti di cui al comma precedente sono effettuate annualmente e vi partecipano gli atleti ed i tecnici maggiorenni e regolarmente tesserati, ciascuno per la categoria di appartenenza.

Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 4, i risultati delle elezioni dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, unitamente alla copia del verbale della riunione, devono essere tempestivamente trasmessi alla Segreteria Federale. La mancata comunicazione dei detti risultati e della documentazione che li comprovi è causa ostativa all'esercizio del diritto di voto in assemblea. In tal caso, la quota di voti di spettanza degli atleti o dei tecnici non può cumularsi con quella del legale rappresentante della società, né essere esercitata da sostituti o delegati.

**CAPO II
TESSERATI
SEZIONE I
GENERALITA'**

Art. 13 – Diritti e doveri dei tesserati

I tesserati hanno i diritti ed i doveri previsti rispettivamente dagli artt. 10 e 11 dello Statuto.

Art. 14 – I tesserati

Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla F.S.S.I. in un rapporto giuridico - sportivo.

L'età minima e massima per l'ammissibilità del tesseramento, per gli atleti e per le altre categorie di tesserati di cui al presente articolo, è stabilita nei regolamenti tecnici riguardanti le singole specialità sportive, o, in difetto, con apposite deliberazioni del Consiglio Federale.

Nelle discipline a squadre, fatte salve eventuali norme speciali, ciascuna società può tesserare atleti extra comunitari un numero illimitato, ma solo 2 (due) possono partecipare contemporaneamente al gioco, sostituibili con atleti che siedono in panchina.

Le persone fisiche che possono far parte della F.S.S.I. sono:

- 1) gli Atleti;
- 2) i Dirigenti;
- 3) i Dirigenti Sociali;
- 4) i Tecnici (ivi inclusi allenatori e istruttori);
- 5) gli Assistenti Sociali della comunicazione;
- 6) i Medici;
- 7) i Massaggiatori;
- 8) gli Ufficiali di gara;
- 9) I soci degli affiliati;
- 10) I tesserati benemeriti ed il Presidente Onorario.

Le persone indicate ai punti sub 1, 3, 4, 6, 7 e 9 entrano a far parte della F.S.S.I. al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della Società di appartenenza.

Le persone di cui al punto sub 2 e 5 entrano a far parte della F.S.S.I. al momento dell'elezione o della nomina.

Gli Ufficiali di gara, al momento dell'inquadramento nei ruoli nazionali.

I tesserati benemeriti ed il Presidente Onorario al momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

SEZIONE II ATLETI

Art. 15 – Vincolo sportivo

Gli atleti che intendono praticare in forma agonistica gli sport disciplinati dalla F.S.S.I. debbono, essere regolarmente tesserati alla F.S.S.I. tramite la Società di appartenenza secondo le norme del presente capo.

Gli atleti tesserati sono soggetti alle norme, statutarie e regolamentari della F.S.S.I. e della Società di appartenenza.

L'atleta che è tesserato con una Società contrae con essa un vincolo sportivo di durata pari all'anno solare che decade, se non rinnovato d'intesa tra le parti (società-atleta), decorso il 31 dicembre dell'anno in corso. Al di fuori di tale naturale scadenza, il vincolo sportivo decade o può essere sciolto solo nei casi e con le modalità previste dalla presente sezione.

Gi effetti dei tesseramenti decorrono dall'accettazione da parte della F.S.S.I..

Art. 16 – Norme per il tesseramento

Il nuovo tesseramento degli atleti viene effettuato su richiesta della Società interessata, in qualunque periodo dell'anno, sempre che la società richiedente sia regolarmente affiliata per l'anno in corso, a mezzo moduli prescritti da richiedere all'Organo Nazionale o Delegato Regionale ed ai quali devono essere allegati, per i soli atleti non udenti, pena la nullità della domanda:

- il certificato audiometrico attestante la minorazione dell'udito (emesso da una struttura pubblica);
- la ricevuta di versamento della quota di tesseramento.

La Segreteria Nazionale, verificati i dati della domanda con tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti, invia alla Società interessata le tessere di sua pertinenza, vidimate per l'anno sportivo in corso e, all'Organo Federale, l'elenco generale dei tesserati della Società integrato sulla base dei nuovi tesserati e delle eventuali richieste di svincolo approvate.

Per il rinnovo del tesseramento, la F.S.S.I. invia ad ogni Società affiliata, n. 2 elenchi relativi ai tesserati in forza alla Società medesima nel precedente anno sportivo, opportunamente timbrati e vistati dalla F.S.S.I..

Per entrambi gli elenchi, la Società deve depennare gli eventuali nominativi di coloro ai quali la Società non intende rinnovare il tesseramento.

Tali elenchi, così corretti devono essere timbrati e firmati dal Presidente della Società ed inviati, entro i termini previsti dalla domanda di riaffiliazione:

- uno, all' Organo Federale, unitamente alla copia della domanda di riaffiliazione ed alle tessere da rinnovare che necessitano della vidimazione annuale;
- l'altro, alla Segreteria Federale, unitamente alla domanda di riaffiliazione.

L'Organo Federale dopo aver proceduto alla vidimazione delle tessere, le restituirà alla Società medesima trattenendone una copia agli atti.

In caso di inesattezze o carenze tra i nominativi inseriti nell'elenco inviato della Segreteria Federale, la Società deve allegare ad entrambi gli elenchi di rinnovo una dichiarazione del Presidente sociale nella quale devono essere specificate le inesattezze o carenze riscontrate.

Il rinnovo si perfeziona solo se sono rispettati i criteri fissati dal Consiglio Federale anche distintamente per gli sport di squadra e per quelli individuali, e se sono versate le quote annuali di tesseramento e il consenso firmato dell'atleta.

Art. 17 – Divieto di tesseramenti duplici

E' vietato firmare la richiesta di tesseramento per più Società.

Le Società dovranno stilare una distinta di nominativi dei loro tesserati, timbrato dal Presidente, con accanto la firma degli atleti.

Agli effetti del tesseramento, il vincolo da intendersi efficace è con la Società che ha inviato la prima richiesta: fa fede il timbro postale o la data del fax pervenuto alla F.S.S.I., mentre le eventuali successive richieste sono da respingere.

Art. 18 – Cessazione del vincolo sportivo

Il vincolo che lega l'atleta alla Società cessa, prima della scadenza:

- 1) nei casi previsti dall'art.12 comma 12.3 dello Statuto;
- 2) quando la Società di appartenenza rilascia all'atleta, con dichiarazione sottoscritta dal Presidente, il nulla osta di trasferimento in corso dell'anno sportivo;
- 3) nei casi di cessazione della Società previsti dall'art. 7 dello Statuto.

Il nulla osta può avere effetto immediato, qualora l'atleta non abbia svolto attività Nazionale nell'anno in corso, in caso contrario, ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvi i casi in cui la Società di appartenenza non svolga o possa svolgere attività.

I nulla osta vengono richiesti e rilasciati secondo modalità fissate dal Consiglio Nazionale.

Art. 19 – Svincolo degli atleti

L'atleta già tesserato a favore di una Società può inoltrare, per particolari e tassativi motivi, richiesta di scioglimento anticipato del vincolo per trasferirsi ad altro affiliato:

- a) se in possesso della richiesta di cambio di residenza ad altra regione-provincia-comune, allegando la documentazione del caso;
- b) se denunci motivi di rilevante gravità che gli impediscono di rimanere tesserato per la Società di appartenenza;
- c) se sia di interesse nazionale e presenti giustificata domanda scritta di trasferimento ad altro affiliato agli Organi Nazionali competente;
- d) se non ha partecipato ovvero ha rinunciato ad un campionato nazionale;
- e) la richiesta, con la specifica indicazione dell'affiliato per la quale si richiede il nuovo tesseramento deve essere inoltrata mediante lettera raccomandata entro il termine che il Consiglio Nazionale fisserà, annualmente, facendo fede, ai fini della validità della richiesta stessa, la data di spedizione risultante dalla ricevuta della raccomandata.

Il Consiglio Nazionale deciderà in merito alle domande, notificando la decisione a tutti gli interessati e autorizzando in caso di procedura regolare, il trasferimento del richiedente all'affiliato espressamente indicato nella richiesta.

SEZIONE III ALTRI TESSERATI

Art. 20 – Tesseramento

I dirigenti centrali e periferici sia eletti che di nomina, sono tesserati d'ufficio all'atto dell'assegnazione dell'incarico o della carica.

I dirigenti societari sono tesserati con accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione.

Le persone indicate ai punti sub 1, 3, 4, 6, 7 e 9 di cui al precedente art. 14 entrano a far parte della F.S.S.I. al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società di appartenenza.

Le persone di cui al punto sub 2 e 5 dell'art. 14 entrano a far parte della F.S.S.I. al momento dell'elezione o della nomina.

Gli Ufficiali di gara, al momento dell'inquadramento nei ruoli nazionali.

I tesserati benemeriti ed il Presidente Onorario al momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

Tutti i tesserati sono comunque soggetti al divieto di tesseramento duplice.

Per la procedura di tesseramento si applicano le disposizioni degli articoli precedenti in quanto compatibili.

TITOLO III
ORGANI NAZIONALI CENTRALI
CAPO I
ASSEMBLEA GENERALE

Art. 21 – Funzionamento dell'Assemblea Nazionale

La data di effettuazione dell'Assemblea Nazionale è deliberata dal Consiglio Federale e l'Assemblea stessa viene convocata dal Presidente della F.S.S.I. o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della effettuazione della stessa, inviata agli affiliati, anche quali domiciliari dei rappresentanti atleti e tecnici, e a tutti gli altri interessati.

Gli aventi diritto di voto che intendono iscrivere argomenti all'O.d.G., possono richiedere l'inserimento degli stessi fino a 20 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Federale deciderà insindacabilmente sull'inserimento o meno di detti argomenti che, se accolti costituiranno un O.d.G. aggiuntivo, il quale sarà inviato a tutti gli interessati dalla Segreteria Federale.

Gli affiliati che a mente dell'art. 21 dello Statuto propongano modifiche allo Statuto, devono inviare, a mezzo raccomandata al Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Federale, motivata richiesta contenente le proposte da sottoporre all'assemblea.

Art. 22 – Notifica agli aventi diritto al voto della convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve essere spedita a cura della Segreteria Federale e deve contenere:

- a) l'ora, il giorno, il mese e l'anno, nonché il luogo di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
- b) l'ordine del giorno;

- c) il numero dei voti di cui può disporre la società affiliata;
- d) la composizione della Commissione Verifica Poteri e l'ora dei lavori della stessa;
- e) eventuali altre disposizioni o informazioni.

E' concessa la facoltà al Consiglio Federale, ricorrendone i motivi, di convocare l'Assemblea Straordinaria subito dopo quella Ordinaria o viceversa, purché risultino distinti gli ordini del giorno e previo riaccertamento dei quorum richiesti, in prima e in seconda convocazione, per la validità di costituzione e di funzionamento del tipo di assemblea che deve svolgersi.

Qualora l'avente diritto a voto ritenga che i voti attribuitigli non siano corrispondenti a quelli ai quali ritiene di aver diritto, deve far pervenire, direttamente o a mezzo raccomandata, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea, reclamo scritto alla Segreteria Nazionale (farà fede il timbro postale di spedizione).

Sui reclami di cui al precedente comma decide il Consiglio Federale ovvero, in caso di urgenza, il Consiglio di Presidenza. Le relative decisioni sono inappellabili.

La Segreteria Federale può provvedere, d'ufficio, alla correzione dei meri errori materiali.

Se 3 giorni liberi prima dell'Assemblea nessuna comunicazione è stata recapitata all'affiliato, il reclamo si intende respinto. A pena di irricevibilità, non sono ammessi reclami, sulla consistenza dei voti, presentati direttamente in Assemblea.

Sono ammessi i reclami da parte degli aventi diritto a voto riguardanti la regolarità procedurale dell'assemblea da presentare alla Segreteria Federale entro 30 giorni dell'effettuazione dell'Assemblea medesima.

La competenza a decidere in merito spetterà al Consiglio Federale entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Art. 23 – Commissione Verifica dei Poteri

Il Consiglio Nazionale nomina all'atto della convocazione dell'Assemblea, la Commissione Verifica dei Poteri, formata in casi di Assemblee Generali da 3 membri scelti dal Consiglio Federale preferibilmente tra i Componenti della Commissione Giustizia.

Nei casi di indisponibilità dei componenti della Commissione Giustizia, nonché nelle assemblee di organi periferici, la scelta dovrà essere effettuata, in ogni caso, per ragioni di incarico, non si verifichino cause di incompatibilità.

La Commissione ha il compito di provvedere al controllo dei diritti di partecipazione e di voto, nonché della regolarità delle deleghe.

Non possono far parte, in ogni caso, di detta Commissione i membri del Consiglio Nazionale, né i candidati alle altre cariche.

La Commissione è organo permanente dell'Assemblea: si insedia almeno 12 ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea stessa e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

La Commissione deve redigere sommario verbale delle sue operazioni e riferire, in apertura di assemblea, su tutte le posizioni che abbia considerato irregolari ai fini della partecipazione e del diritto di voto, nonché su tutte le relative contestazioni.

E', inoltre la sola competente a contestare la presenza del minimo dei voti necessario per la validità dell'assemblea.

Art. 24 – Apertura dell'Assemblea

L'assemblea è di regola dichiarata aperta dal Presidente della F.S.S.I. (o da chi ne fa le veci), che ne assume la presidenza provvisoria.

Egli prende atto della relazione della Commissione Verifica dei Poteri e, nel caso che l'Assemblea sia validamente costituita per l'accertata presenza del quorum richiesti a norma di Statuto, invita a procedere alla risoluzione di eventuali controversie, insorte in sede di verifica, relative alla partecipazione ed al diritto di voto che vengono decise con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata.

Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, i delegati aventi diritto al voto procedono alla nomina dell'ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Art. 25 – Composizione e Compiti dell'ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale

L'Assemblea è di regola dichiarata aperta dal Presidente della F.S.S.I. (o da chi ne fa le veci), che ne assume la presidenza provvisoria.

Egli prende atto della relazione della Commissione Verifica dei Poteri e, nel caso che l'Assemblea sia validamente costituita per l'accertata presenza dei quorum richiesti a norma di Statuto, invita a procedere alla risoluzione di eventuali controversie, insorte in sede di verifica, relative alla partecipazione ed il diritto di voto che vengono decise con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata.

Subito dopo, su invito del presidente provvisorio, i delegati aventi diritto al voto procedono alla nomina dell'ufficio di Presidenza dell'Assemblea. Nell'eventualità che a presiedere effettivamente l'assemblea non sia nominato il Presidente della F.S.S.I., il verbale dovrà essere contro firmato anche da questo ultimo.

Il segretario dell'assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo, di depositarlo, unitamente a tutti gli altri atti dell'assemblea, entro 20 giorni dalla data della medesima, presso la sede della F.S.S.I., ove rimarrà a disposizione degli affiliati, i quali potranno prenderne visione in ogni momento.

Il Presidente, inoltre, dichiara chiusa l'assemblea, una volta esaurita, la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Vicepresidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso d'impedimento momentaneo o definitivo.

Gli scrutatori, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche nazionali delle assemblee elettive, collaborano con l'ufficio di presidenza ed hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti e di curare la registrazione delle risultanze relative.

Art. 26 – Votazioni e validità delle decisioni

L'assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza di voti espressi, salvo diversa previsione espressa.

Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano e controprova o a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo dei presenti.

Tutte le elezioni, fatta eccezione per l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale (composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario della F.S.S.I. o da chi ne fa le veci e da 3 scrutatori), che viene eletto per acclamazione, devono avvenire mediante votazione per scheda segreta

La votazione per acclamazione è ammessa anche per il conferimento di eventuali cariche "ad Honorem".

La votazione per acclamazione deve avvenire all'unanimità.

Nell'elezione riguardante i Consiglieri Nazionali, i rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici votano soltanto per i candidati della rispettiva quota.

Le preferenze vengono espresse dai votanti su schede separate per ciascuna delle quote, sulle quali sono riportati i nominativi dei candidati.

Non è consentito, pena nullità del voto, esprimere un numero di preferenze superiore al numero dei candidati da eleggere.

Art. 27 – Rappresentanza degli aventi diritto a voto in assemblea

a) AFFILIATI

La rappresentanza delle Società aventi diritto a partecipare alle assemblee purché in regola con il pagamento delle quote di

riaffiliazione per l'anno in corso, spetta al legale rappresentante della società stessa ovvero ad un dirigente, regolarmente tesserato al F.S.S.I. come componente in carica del Consiglio direttivo societario, e in questo caso deve risultare da delega scritta, nella quale dovrà essere indicata il nome, cognome e qualifica sociale del delegato.

La delega deve essere firmata dal Presidente della Società o da chi ne fa le veci, secondo le disposizioni specifiche dei singoli statuti sociali e muniti del timbro dell'affiliato.

Ad eguali criteri e procedure si dovranno avere riguardo qualora la delega si riferisca ad affiliati diversi.

In particolare, la delega dovrà essere conferita al solo rappresentante, in assemblea, avente titolo ad esercitare il diritto di voto per la sua associazione e sempre che delegante e delegato appartengano alla stessa regione.

Per stabilire se 2 affiliati appartengano alla stessa regione si dovrà tener conto dell'ubicazione delle sedi sociali degli interessati.

Nessun affiliato può essere portatore di più di 2 deleghe, oltre la propria.

Ad avvenuta registrazione di una delega da parte della Commissione Verifica dei Poteri, non è consentita la cessione ad altra persona della capacità di voto derivante dalla delega registrata.

Per le eventuali contestazioni sulla regolarità formale delle deleghe, la Commissione Verifica dei Poteri decide inappellabilmente.

Oltre agli altri requisiti, la rappresentanza di affiliati non è consentita a coloro che siano colpiti da provvedimenti disciplinari in atto.

b) ATLETI e TECNICI

E' ammessa la partecipazione in assemblea e l'esercizio del diritto di voto ai rappresentanti eletti in seno alle società ai sensi del precedente art. 12. Detti rappresentanti possono portare al massimo una delega di un rappresentante appartenente alla medesima categoria, presso diversa società della regione. La delega deve avere i medesimi requisiti della delega di cui al precedente punto a).

TITOLO IV
ORGANI PERIFERICI
CAPO I
ASSEMBLEA REGIONALE E PROVINCIALE

Art. 28 – Rinvio

Si applicano le relative norme previste nello Statuto. In quanto necessarie e compatibili, inoltre, si applicano le disposizioni del presente regolamento riferite alle assemblee nazionali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29 – Requisiti di eleggibilità e per ricoprire cariche nazionali

I requisiti richiesti per poter ricoprire cariche nazionali elettive sono stabiliti dall'art. 49 dello Statuto.

Gli stessi requisiti devono essere posseduti da coloro chiamati a svolgere incarichi non elettivi in seno alla F.S.S.I.

I requisiti debbono essere posseduti al momento dell'elezione o della nomina e devono permanere per tutta la durata del mandato. La perdita anche di uno soltanto dei requisiti richiesti è causa di decadenza dall'incarico.

Prima delle elezioni o delle nomine, gli interessati devono rilasciare dichiarazione scritta intesa a confermare il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 30 – Incompatibilità

Le cause di incompatibilità sono disciplinate dall'art. 52 dello Statuto.

Qualora si verifichi uno dei casi di incompatibilità, l'interessato dovrà optare, entro 10 giorni con dichiarazione scritta, per una delle cariche e non potrà prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta. In caso di mancata opzione, nel termine suddetto, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio a tutti gli effetti della nuova carica.

Nelle ipotesi di incompatibilità con le cariche sociali coloro che si candidano per essere eletti a componenti di organi federali devono rilasciare apposita dichiarazione intesa ad escludere la sussistenza dell'incompatibilità stessa ovvero se sussiste l'impegno a dimettersi dalla carica sociale ricoperta nel termine di 15 giorni.

Decorso inutilmente detto termine l'interessato decade automaticamente dalla nuova carica.

Art. 31 – Candidature per le Cariche Nazionali

Le candidature inviate mediante lettera a mano o tramite raccomandata R.R. (farà fede il timbro postale d'arrivo) unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 50.2 dello Statuto devono pervenire entro 10 giorni dalla ricezione della convocazione dell'assemblea.

Alla scadenza dei termini suddetti, le Segreterie debbono provvedere alla compilazione, in ordine alfabetico, delle liste suddivise per cariche ed a renderle pubbliche.

Le liste aggiornate e definitive debbono essere consegnate agli uffici di presidenza assembleari perché il Presidente dell'Assemblea ne dia lettura in aula.

Copie degli elenchi devono essere altresì affisse a cura delle segreterie, nei luoghi di accesso delle sale dove si svolgono i lavori assembleari.

Se prima dell'effettuazione delle assemblee a seguito di rilevazione d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi affiliato o tesserato, dovesse risultare che taluni candidati non siano in possesso dei requisiti prescritti, esperita indagine al riguardo dalla Segreteria Nazionale, i medesimi saranno depennati con provvedimento del Consiglio Federale o, nei casi d'urgenza del Consiglio di Presidenza ed informati del provvedimento con comunicazione anche telefonica.

In caso di tali situazioni verrà data notizia in assemblea subito dopo la lettura dei nominativi contenuti negli elenchi dei candidati.

Le segnalazioni che dovessero pervenire direttamente in assemblea purché non del tutto generiche saranno riportate nel verbale della stessa per i successivi obbligatori accertamenti da parte della Segreteria Federale.